

Legge federale *Avamprogetto* sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 18 giugno 2004² sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo)

¹ La presente legge disciplina la pubblicazione:

- c. di altri testi strettamente connessi con la legislazione, in particolare:
 - 1. di testi pubblicati nella RU soltanto mediante un rimando,
 - 2. della documentazione relativa alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive.

² Essa prevede una piattaforma accessibile in linea e destinata alla pubblicazione ufficiale (piattaforma di pubblicazione).

Art. 3, rubrica (concerne solo il testo francese) nonché cpv. 1 e 3

¹ Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni la cui durata di validità non supera i sei mesi, nonché quelli di portata limitata, non sono pubblicati nella RU.

Art. 4, rubrica, nonché lett. c (nuova)

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantionali

Nella RU sono pubblicati:

¹ FF 2013 ...

² RS 170.512

- c. i trattati intercantonali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

- a. concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un altro formato; o
- d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

² I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

³ Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

¹ Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

² Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

² I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.

³ Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.

⁴ Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

Art. 9

Abrogato

Art. 10 Rettifiche formali

¹ La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati:

- a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
- b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.

² D'intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell'Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 11 Contenuto

La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie:

- a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l'approvazione di trattati internazionali; e
- b. delle costituzioni cantonali.

Art. 12 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 13 cpv. 1 lett. c e f^{bis} (nuova) nonché 2

¹ Nel Foglio federale sono pubblicati:

- c. *Abrogata*
f^{bis}. le ordinanze amministrative del Consiglio federale;

² Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:

- a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell'Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b;
- b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all'Amministrazione federale.

³ RS 171.10

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione
(nuova)

Art. 13a (nuovo)

¹ Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

- a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
- b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 2005⁴ sulla consultazione;
- c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale.

² Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo)

² Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all'articolo 13a, sempre che:

⁴ La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione⁵.

Art. 16 Versione elettronica e versione stampata

¹ I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione.

² Su richiesta, i testi sono forniti stampati.

³ Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizioni periodiche dei contenuti della piattaforma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.

Art. 16a (nuovo) Versione determinante

¹ Per gli atti normativi della Confederazione, i trattati tra Confederazione e Cantoni nonché i trattati intercantionali è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo è pubblicato mediante rimando, è determinante la versione alla quale si rimanda.

² La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle loro rispettive disposizioni.

³ La versione pubblicata nella piattaforma di pubblicazione è quella determinante.

⁴ RS 172.061

⁵ RS 172.061, 172.061.1

Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità e l'integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati

¹ Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo all'articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

² Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione elettronica.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

- a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RS (art. 7 cpv. 4).

Art. 19 Emolumenti

¹ La consultazione della piattaforma di pubblicazione e dei testi di cui all'articolo 5 capoverso 2 nonché la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

² Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge.

³ Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 19a (nuovo) Esecuzione

¹ La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

² Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.

⁶ RS 235.1

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁷ sul Parlamento

Art. 58 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 2004⁸ sulle pubblicazioni ufficiali.

2. Legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 48a cpv. 2

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004¹⁰ sulle pubblicazioni ufficiali.

3. Legge federale del 28 settembre 1956¹¹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 14 cpv. 1

¹ Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁷ RS 171.10

⁸ RS 170.512

⁹ RS 172.010

¹⁰ RS 170.512

¹¹ RS 221.215.311

4. Procedura penale militare¹²

Art. 125a (nuovo) Pubblicazione

¹ La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;
- c. l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 154 cpv. 3 (nuovo)

³ Alla pubblicazione della sentenza si applica per analogia l'articolo 125a.

5. Legge del 13 dicembre 2002¹³ sulla formazione professionale

Art. 19 cpv. 4

Abrogato

6. Legge del 5 ottobre 2007¹⁴ sulle lingue

Art. 10 cpv. 1

¹ I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 2004¹⁵ sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

7. Legge federale del 24 marzo 2006¹⁶ sulla radiotelevisione

Art. 8 cpv. 1 lett. b

¹ Le emittenti svizzere devono:

¹² RS 322.1

¹³ RS 412.10

¹⁴ RS 441.1

¹⁵ RS 170.512

¹⁶ RS 784.40

- b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l'articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 2004¹⁷ sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

¹⁷ RS 170.512

